Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0001301 del 12/12/2022

Proponente:
UO ATTIVITA' TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI

Oggetto:
RIQUALIFICAZIONE PORZIONE EX OSPEDALE DI GUBBIO CUP F31E15000260002 CIG 888763004C. APPROVAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000102 del 27/09/2022 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo Dott. Enrico MARTELLI
il Parere del Direttore Sanitario F.F. Dr.ssa Teresa TEDESCO

Hash.pdf (SHA256):3f167e62882313b2b594219a02e3d6c3fdbd0ea181eed126e965fd1bc273de03

Firme digitali apposte sulla proposta:
Roberto SUSTA,Fabio PAGLIACCIA,Enrico MARTELLI,Teresa TEDESCO

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo BRAGANTI)

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- ✓ l'Ospedale Civile di Gubbio, in adempimento al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., con L.R. 35/2004, Determina Dirigenziale n. 6223/2005 e successiva n. 311/2007, è transitato nel patrimonio della ex Asl 1;
- ✓ a seguito dell'attivazione, nel 2008, del nuovo Ospedale comprensoriale di Gubbio – Gualdo Tadino in Loc. Branca, nell'Ospedale Civile di Gubbio è cessata ogni attività ospedaliera;
- ✓ in alcune porzioni del complesso immobiliare hanno comunque continuato ad essere presenti alcuni servizi a carattere socio-sanitario (Centro di Salute, Uffici Amministrativi, Ambulatori, Dipartimento di Prevenzione ed altre attività quali la Farmacia Comunale), oltreché, dal 01.01.2014 in regime di comodato d'uso gratuito, alcuni Uffici del Comune di Gubbio a seguito degli eventi sismici di fine 2013;
- ✓ successivamente alla dismissione dell'attività ospedaliera, negli anni più recenti, il complesso è stato oggetto di un lungo e articolato percorso tecnico ed amministrativo che ha visto parte attiva la Regione Umbria, il Comune di Gubbio, la ex Asl 1 e l'ATER Umbria nell'ambito delle procedure attivate dal Comune stesso per accedere ai finanziamenti del PUC 2 (Piano Urbano Complesso 2) denominato "*Nova Civitas: riconquistare la centralità*";
- ✓ a siffatto Programma, la ex Asl 1 ha partecipato per la ristrutturazione e riqualificazione di una porzione del dismesso Ospedale, ai fini della realizzazione della "*Città della Salute*" e, per tale finalità, la Regione dell'Umbria con DGR 1695/2011 ha assegnato un finanziamento di € 3.000.000,00;
- ✓ ai fini della valorizzazione dell'intero complesso immobiliare, il PUC 2 ha individuato, fra l'altro, precise destinazioni d'uso ed una consistente porzione di immobile da collocare sul mercato immobiliare. Tale attività ha portato in data 06/05/2011 alla firma, tra i soggetti interessati, di un "Accordo di Programma" nel quale sono stati stabiliti gli impegni di ciascun soggetto attuatore;
- ✓ per difficoltà tecnico-amministrative emerse successivamente alla firma del citato "Accordo di Programma" c'è stata, dapprima, la rinuncia del soggetto attuatore ATER Umbria e, successivamente, l'impossibilità da parte del Comune di Gubbio nel portare a termine gli impegni previsti nel PUC 2; pertanto, non si è proceduto ad alcuna delle attività previste dall'"Accordo di Programma";
- ✓ con DGR n.1345/2013, la Regione Umbria ha comunque confermato sia la tipologia che l'importo del finanziamento di € 3.000.000,00 per la realizzazione della "*Città della Salute*", individuando la USL Umbria 1 - nel frattempo subentrata ai sensi della L.R. 18/2012 in tutti i rapporti attivi e passivi della ex Asl 1 - come soggetto beneficiario del finanziamento e, pertanto, soggetto attuatore dell'intervento;
- ✓ con Delibera del Direttore Generale n. 975 dell'11/11/2014**,** ai fini della riqualificazione dell'immobile, questa Azienda ha approvato il Piano di valorizzazione

per il riutilizzo delle strutture afferenti al complesso ospedaliero di che trattasi, da sottoporre alla approvazione della Regione al fine della richiesta della prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art.2, comma 1 – bis, della L.R. 26.05.2004, n. 7 e s.m.i. .

Tale piano di valorizzazione prevede, in sintesi, le seguenti ipotesi di riutilizzo dell'immobile, suddiviso in quattro unità (A, B, C, e D):

- Ristrutturazione ed adeguamento della parte del plesso ospedaliero che rimane in uso alla USL (immobile B, immobile C e immobile D),
- Alienazione della porzione indicata come immobile A,
- Locazione degli spazi attualmente in uso alla Farmacia Comunale.

Nelle porzioni che restano di proprietà della USL saranno collocate le attività del Centro di salute, del dipartimento di prevenzione, oltre ad una serie di ambulatori polifunzionali e agli uffici direzionali. E' previsto, inoltre, il trasferimento del Dipartimento di Salute Mentale, ad oggi situato in spazi condotti in locazione.

Il finanziamento regionale di € 3.000.000,00 sarà utilizzato principalmente per il recupero dell'immobile B, dal momento che per gli altri due edifici (immobile C e immobile D) che rimangono in uso alla USL, sono previsti interventi più modesti che potranno essere eseguiti in regime di ordinaria manutenzione con i fondi ordinari di bilancio, qualora il finanziamento regionale non consenta anche il recupero di questi ultimi;

- ✓ con DGR n. 1726 del 22/12/2014, la Regione Umbria ha autorizzato la USL a procedere alle operazioni patrimoniali previste nel Piano di valorizzazione di cui al precedente punto;
- ✓ con DGR n. 537 del 30/04/2015, la Regione Umbria ha rimodulato gli interventi previsti nel Piano di settore delle opere pubbliche in sanità - anno 2011;
- ✓ con Delibera del Direttore Generale n. 618 del 28/05/2015, è stata attivata una procedura ristretta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta per l'incarico professionale dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e prestazioni accessorie dell'intervento di ristrutturazione e riqualificazione di porzione dell'ex Ospedale di Gubbio per la realizzazione della *"Città della Salute"*;
- ✓ con Delibera del Direttore Generale n. 1218 del 23/11/2015, è stato approvato, tra gli altri, il fascicolo di gara per la formulazione dell'offerta, da trasmettere ai soggetti che hanno superato la fase di prequalifica;
- ✓ con Delibera n. 1224 del 02/11/2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo SAB srl con sede in Perugia, Via Pievaiola n. 15 (capogruppo) - STS Servizi Tecnologie Sistemi spa (mandante) e Studio di Architettura e ingegneria Arch. E. Auriemma, Arch. C. Clemente, Arch. M. Giannini Associazione professionale (mandante);

- ✓ in data 27/03/2017, è stato stipulato il disciplinare di incarico Reg. USL n. 82 con SAB srl, in qualità di Capogruppo del raggruppamento temporaneo – *CIG 6268918AC7*;
- ✓ con Delibera n. 878 del 19/06/2019, è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento, redatto ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e costituito dalla documentazione elaborata nel rispetto dell'art. 24 del DPR 207/2010;
- ✓ la capogruppo SAB srl, con note acquisite al prot. Usl n. 65507 del 09/04/2019, n. 185488 del 17/10/2019 e prot. n. 252240 del 30/12/2019, ha trasmesso il Progetto Esecutivo, il quale risulta dedicato al corpo di fabbrica identificato quale "immobile "B" e comprende due stralci funzionali, confermando le previsioni del Progetto Definitivo;
- ✓ con Delibera n. 113 del 31/01/2020:
  - si è preso atto della modifica del raggruppamento temporaneo titolare del disciplinare di incarico Reg. USL n. 82 del 27/03/2017,
  - il Responsabile del procedimento è stato autorizzato ad attivare una procedura negoziata per l'individuazione di un soggetto a cui affidare l'attività di verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP ai fini della relativa validazione;
- ✓ con Delibera n. 206 del 20/02/2020, l'attività di verifica del progetto è stata affidata a Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL con sede in Ancona, Via Varano 334/A SP Cameranense c.f. 02341540421 – giusto contratto MEPA N. 1205923 - *CIG 8198515C98*;
- ✓ con Delibera n. 1143 del 14/10/2020, è stato approvato il Progetto Esecutivo dedicato al corpo di fabbrica identificato quale "immobile "B", che comprende due stralci funzionali:
  a. il 1° stralcio, relativo all'appalto principale, prevede una spesa complessiva di € 3.566.000,00, costituita da € 2.751.503,07 per lavori ed € 814.496,93 per somme a disposizione della Stazione Appaltante,
  b. il 2° stralcio, relativo ai lavori opzionali di riqualificazione del secondo piano seminterrato e la realizzazione del secondo ascensore, prevede una spesa complessiva di € 600.000,00, costituita da € 442.027,18 per lavori ed € 157.972,82 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- ✓ con Delibera n. n. 1355 del 01/12/2020 "*Programmazione dei lavori art. 21 D.Lgs. 50/2016: Adozione aggiornamento programma triennale 2020 . 2022 ed elenco annuale 2020 e adozione programma triennale 2021 . 2023 ed elenco annuale 2021*", l'intervento in argomento è stato inserito nell'elenco annuale 2021 - *CUI L03301860544201700001*;
- ✓ con Deliberazione delle Giunta regionale n. 107 del 17/02/2021, trasmessa con nota prot. nr. 0033809-2021, acquisita al prot. USL n. 0031919 del 22/02/2021, si è preso atto del progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;
- ✓ con Delibera n. 566 del 06/05/2021, nel rispetto dell'art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020, è stata autorizzata l'attivazione di una procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "*Ristrutturazione e riqualificazione della porzione di immobile dell'ex ospedale di Gubbio per la realizzazione della Città della Salute*" CUP F31E15000260002, CIG

888763004C, CUI L03301860544201700001, previa indagine di mercato esperita con modalità telematica, mediante il sistema di e-procurement aziendale Net4market, al fine di individuare 15 operatori economici da invitare alla procedura;

RILEVATO che:

- ✓ il progetto esecutivo è stato elaborato sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi, Edizione 2019, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 maggio 2020, n. 423 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 47 del 10 giugno 2020;
- ✓ il corrispettivo è determinato "a corpo", ai sensi dell'art 3, c. 1, lett ddddd) e s.m.i. e dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- ✓ l'importo dei lavori da porre a base di gara è pari ad € 2.751.503,07, che comprende € 63.449,78 per oneri della sicurezza, € 684.733,73 per costi della manodopera ed € 97.270,98 per costi della sicurezza, oltre a somme a disposizione della stazione appaltante;
- ✓ il progetto prevede le seguenti categorie di lavorazioni (costi sicurezza inclusi):

Descrizione lavori	**CAT. SOA**	**(cat. prevalente) (cat. scorporabile)**	**Importo Euro**
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	*OG2*	*Prevalente (Art. 3, c.1, lett. oo-bis del Codice)*	1.451.937,91
Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	*Scorporabile (Art. 3, c.1, lett. oo-ter del Codice) Dm 248/2016*	589.969,57
Impianti termici e di condizionamento	OS28	*Scorporabile (Art. 3, c.1, lett. oo-ter del Codice) Dm 248/2016*	709.595,59
		Importo totale	**€ 2.751.503,07**

RILEVATO inoltre che le opere opzionali previste (riqualificazione piano -2 e corpo nuovo ascensore) per un importo a base di gara pari ad € 442.027,18, al netto di Iva, verranno eventualmente affidate all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 63, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora vengano reperite le risorse necessarie alla realizzazione.

DATO ATTO che:

- ✓ in data 17/05/2021 è stato pubblicato l'Avviso di manifestazione di interesse sulla suddetta piattaforma, nonché sul profilo del committente di questa Azienda USL, nella sezione "amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara per lavori" e sul "Servizio contratti pubblici del MIT", con scadenza di presentazione delle istanze, alle ore 12: del giorno 08/06/2021,

- ✓ il suddetto Avviso prevede la facoltà per questa Azienda di invitare 15 candidati in possesso dei requisiti di partecipazione ivi previsti, che faranno pervenire istanza di partecipazione a seguito dell'indagine di mercato, prevedendo altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente;
- ✓ con Delibera n. 1046 del 15/09/2021 sono stati approvati i verbali relativi alla manifestazione di interesse con cui sono stati individuati mediante sorteggio n. 15 operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione previsti, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento;
- ✓ con nota prot. USL 171072 del 21/09/2021 del 10/06/2021, è stata trasmessa la lettera invito e la restante documentazione di gara agli operatori economici sorteggiati mediante la *piattaforma di e-procurement* aziendale "Net4market", come da precedenti verbali di manifestazione di interesse;
- ✓ con Delibera n. 74 del 19/01/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ con Delibera del Direttore Generale n. 1047 del 30/09/2022 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, nei confronti di Atlante S.C. P.A. C.F. e P. IVA 14206491004, con sede in Roma viale della Musica 41, per l'importo di € 2.337.130,98, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge, applicato il ribasso offerto dell'11,947%,
- ✓ Atlante S.C. P.A., in sede di offerta, ha indicato quale consorziata esecutrice, l'impresa Italced spa, con sede in Napoli, Piazza Nazionale 42, C.F. 05332730638 P. IVA 01414541217,
- ✓ con nota PEC prot. n. 0176061 del 04/10/2022, l'aggiudicazione dei lavori è stata comunicata a tutti i candidati che hanno presentato offerta ammessa in gara ed, ai sensi dell'art. 76, c. lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è stata svincolata la garanzia provvisoria;
- ✓ il risultato della procedura di affidamento dei lavori è stato pubblicato sulla piattaforma Net4market, sul profilo del committente di questa Azienda USL, nella sezione "amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" e sul sito web "Servizio contratti pubblici" del MIMS;

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce quanto segue:

a) al comma 7, che l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
b) al comma 8, che la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione;
c) al comma 9, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. USL n. 0194830 del 04/11/2022 l'aggiudicatario ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di appalto;

CONSIDERATO che:

a) l'aggiudicazione dei lavori, effettuata a favore di Atlante S.C. P.A.è divenuta efficace in data 01/12/2022, a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., che hanno confermato la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara da parte della medesima società consortile e della consorziata Italced spa, relativamente ai requisiti di ordine generale e speciale, così come risulta dal verbale acquisito al prot. USL n. 0212966 del 02/12/2022, redatto dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Fabio Pagliaccia;
b) è decorso il termine di trentacinque giorni, di cui al comma 9 dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che, al fine di disciplinare l'esecuzione dei lavori afferenti l'appalto principale (primo stralcio) ed i relativi termini contrattuali, è stato opportunamente rimodulato lo schema di contratto di appalto, da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con Atlante S.C. P.A., per un importo netto di € 2.337.130,98, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge; schema di contratto che è allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

DATO ATTO che alla presente procedura è applicabile quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in attuazione del regolamento aziendale recante la "Disciplina per la corresponsione per le funzioni tecniche", come modificato ed integrato con Delibera del Direttore Generale n. 102 del 24/01/2022, per le somme accantonate nel quadro economico dell'intervento;

ATTESO che alla spesa così come sopra descritta, relativa all'appalto principale (primo stralcio), si farà fronte con le seguenti risorse:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZIAMENTO	CODICE PIANO INVESTIMENTI 2015/06
120-100-50	5035	AZA0-0600	AZA0-0008	FONDI REGIONE	€ 3.000.000,00
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0014	FONDI USL ALIENAZIONI COMUNE DI GUBBIO	€ 536.840,50
NO-RISERVA	5005	AZA0-6000	AZA0-0007	MUTUO CREDIUMBRIA 2015	€ 29.159,50

DATO ATTO, altresì, che le necessarie e opportune informazioni in merito all'intervento in oggetto (tempi contrattuali, rendicontazione di spesa, ecc.), dovranno essere trasmesse all'ufficio regionale competente attraverso il sistema informativo "traMA" di cui alla D.G.R. 1680/2011, nel rispetto delle "Linee guida per la redazione dei piani di settore in materia di lavori e opere pubbliche e procedure amministrative uniformi per l'attuazione dei piani di settore di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 1405.

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

VISTI:

- ✓ il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici",
- ✓ La Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- ✓ La Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- ✓ il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
- ✓ la L.R. 3/2010 e s.m.i.,
- ✓ Linee Guida Anac n. 2 «*Offerta economicamente più vantaggiosa*»,
- ✓ Linee Guida Anac n. 3 *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»,*
- ✓ Linee Guida Anac n. 4 *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»,*
- ✓ il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 - 2024, approvato con delibera n. 517/2022;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, nel proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di quest'Azienda Sanitaria, stante anche l'istruttoria effettuata dai Funzionari Istruttori;

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1) **APPROVARE** lo schema di contratto di appalto per lavori di "*Ristrutturazione e riqualificazione della porzione di immobile dell'ex ospedale di Gubbio per la realizzazione della Città della Salute*" CUP F31E15000260002, CIG 888763004C - afferenti l'appalto principale (primo stralcio) - da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con Atlante S.C. P.A., per un importo netto di € 2.337.130,98, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge; schema di contratto che è allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

2) **DELEGARE** il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente dell'U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, alla stipula del contratto di cui al precedente punto.

I Funzionari Istruttori
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

AZIENDA USL UMBRIA 1

SEDE LEGALE VIA G. GUERRA 21 – PERUGIA

*** * ***

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE DI GUBBIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DELLA SALUTE" - APPALTO PRINCIPALE (PRIMO STRALCIO)

CUP F31E15000260002 CIG 888763004C

* * *

L'anno duemilaventidue, il giorno ___ del mese di dicembre, con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge:

TRA

, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria 1 con sede in Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche - Beni e Servizi, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. __ del ____, nel presente atto denominata anche "Stazione Appaltante".

E

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante di Atlante Società Consortile per Azioni C.F. e P.IVA 14206491004, con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, nel presente atto denominata anche "appaltatore";

PREMESSO

- ✓ con Delibera n. 1143 del 14/10/2020, è stato approvato il Progetto Esecutivo dedicato al corpo di fabbrica identificato quale “immobile “B”, che comprende due stralci funzionali:
    a. il 1° stralcio, relativo all’appalto principale, prevede una spesa complessiva di € 3.566.000,00, costituita da € 2.751.503,07 per lavori ed € 814.496,93 per somme a disposizione della Stazione Appaltante,
    b. il 2° stralcio, relativo ai lavori opzionali di riqualificazione del secondo piano seminterrato e la realizzazione del secondo ascensore, prevede una spesa complessiva di € 600.000,00, costituita da € 442.027,18 per lavori ed € 157.972,82 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- ✓ il progetto esecutivo è stato elaborato sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi, Edizione 2019, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 maggio 2020, n. 423 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 47 del 10 giugno 2020;
- ✓ il corrispettivo è determinato “a corpo”, ai sensi dell’art 3, c. 1, lett ddddd) e s.m.i. e dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- ✓ l’importo dei lavori da porre a base di gara è pari ad € 2.751.503,07, che comprende € 63.449,78 per oneri della sicurezza, € 684.733,73 per costi della manodopera ed € 97.270,98 per costi della sicurezza, oltre a somme a disposizione della stazione appaltante;
- ✓ il progetto prevede le seguenti categorie di lavorazioni (costi sicurezza inclusi): OG2 importo € 1.451.937,91, OS30 importo € 589.969,57 OS28 importo € 709.595,59;

- ✓ che le opere opzionali previste (riqualificazione piano -2 e corpo nuovo ascensore), per un importo a base di gara pari ad € 442.027,18, al netto di Iva, verranno eventualmente affidate all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 63, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora vengano reperite le risorse necessarie alla realizzazione.
- ✓ con Delibera n. 566 del 06/05/2021, nel rispetto dell'art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020, è stata autorizzata l'attivazione di una procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016,
- ✓ in data 17/05/2021 è stato pubblicato l'Avviso di manifestazione di interesse con scadenza di presentazione delle istanze, alle ore 12: del giorno 08/06/2021,
- ✓ con Delibera n. 1046 del 15/09/2021 sono stati approvati i verbali relativi alla manifestazione di interesse con cui sono stati individuati mediante sorteggio n. 15 operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione previsti, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento;
- ✓ con nota prot. USL 171072 del 21/09/2021 del 10/06/2021, è stata trasmessa la lettera invito e la restante documentazione di gara agli operatori economici sorteggiati;
- ✓ con Delibera n. 74 del 19/01/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ con Delibera del Direttore Generale n. 1047 del 30/09/2022 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, nei confronti di Atlante S.C. P.A. C.F. e P. IVA 14206491004, con sede in Roma viale della Musica 41, per

l'importo di € 2.337.130,98, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge, applicato il ribasso offerto dell'11,947%,

- ✓ Atlante S.C. P.A., in sede di offerta, ha indicato quale consorziata esecutrice, l'impresa Italced spa, con sede in Napoli, Piazza Nazionale 42, C.F. 05332730638 P. IVA 01414541217,
- ✓ Il contratto è divenuto efficace in data 01/12/2022.
- ✓ con Delibera n. ___del _____ è stato approvato il presente schema di contratto di appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante affida ad Atlante Società Consortile per Azioni, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori - afferenti l'appalto principale (primo stralcio) - dell'intervento "*Ristrutturazione e riqualificazione della porzione di immobile dell'ex ospedale di Gubbio per la realizzazione della Città della Salute*", salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche e ai rispettivi elaborati grafici.
2. L'offerta tecnica presentata in sede di gara, ancorché non materialmente allegata al presente atto, integra le prescrizioni del presente contratto relativamente alla definizione delle modalità di espletamento dei lavori.

3. L’offerta economica presentata in sede di gara, ancorché non materialmente allegata al presente atto, integra le prescrizioni del presente contratto relativamente alla determinazione dell'importo “a corpo” dei lavori da corrispondere.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3 – DOCUMENTI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente documentazione tecnica e descrittiva, costituente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti della Stazione appaltante che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
   a) Avviso di gara e la restante documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante con Delibere nn. 1143 del 14/10/2020, 566 del 06/05/2021 e 1047 del 30/09/2022.
   b) Capitolato generale approvato con DM 145/2000, nelle parti non abrogate dal DPR 207/2010 e non disapplicate dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente Contratto.
   c) Capitolato speciale d’Appalto approvato con Delibera n. 1143 del 14/10/2020;
   d) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari

costruttivi;

e) Offerta tecnica ed offerta economica presentate in sede di gara;

f) Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

g) Il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

h) Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non richiamati dal presente contratto, potranno essere consegnati all'appaltatore dalla Direzione lavori in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.

2. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto.

3. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 nelle parti non abrogate, il DM 49/2018 e quelle contenute e richiamate nel capitolato speciale.

4. In caso di contrasti interpretativi, le parti riconoscono la prevalenza del contratto e dei documenti soprarichiamati nell'ordine in cui sono stati elencati.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale, al netto del ribasso dell'11,947%, ammonta a **€** 2.337.130,98**,** per lavori compensati **"a corpo"**, comprensivo di:

a)	Costo della manodopera:	€ 684.733,73
b)	Oneri per la sicurezza:	€ 63.449,78
c)	Costi della sicurezza:	€ 97.270,98

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il corrispettivo è determinato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
4. L’importo contrattuale è stato valutato dall’Appaltatore e confermato in sede di stipula del presente contratto di appalto, sulla base di calcoli di sua convenienza per la realizzazione dell’opera prevista negli elaborati di progetto, delle documentazioni contrattuali e del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e relativi allegati grafici, tenendo in debito conto degli oneri per la sicurezza dei lavoratori, nel senso che ogni errore di valutazione, previsione o incompletezza, anche se non rilevato in sede di offerta, si intende a completo rischio e carico dell’Appaltatore.
5. Per i lavori eseguiti e contabilizzati entro il 31 dicembre 2022, troverà applicazione l’art. 26 del D.L. 50/2016, fatti salvi ulteriori eventuali interventi normativi successivi.

ARTICOLO 5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio in Roma, Via della Musica,41.
2. Le comunicazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale e del DPCM 22 luglio 2011, avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata c/o il seguente indirizzo: CONSORZIOATLANTE1@LEGALMAIL.IT
3. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,

per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal DM 49/2018, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in **giorni 780** (settecentoottanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 7 – PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori è applicata una penale come specificato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e comma 5 del Capitolato Speciale di Appalto;
   b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Capitolato Speciale;
   c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
   d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso

d'opera nei casi previsti dall’art. 106 del Codice dei contratti. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non interven-

ga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'A-NAC.

4. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

ARTICOLO 9 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
    a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
    b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
    c. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
    d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegnafino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
    e. le vie di accesso al cantiere;
    f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h. la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 30.

ARTICOLO 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dagli artt. 14 e 15 del D.M. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della

relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante.
6. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 e all'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DM 49/2018, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la sola valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 13 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00 (centocinquantamila).
2. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

3. Ai sensi dell’art. 35, c. 2 della Legge regionale 21 gennaio 2010, la Stazione Appaltante, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verifica che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori.
4. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e del certificato di congruità della manodopera.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al con-

traente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 7 (giorni) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Le parti concordano che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Le parti concordano che il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
11. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.
12. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
e. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 14 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non avvenga entro il termine di sessanta giorni fissato al precedente articolo, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi moratori a partire dal giorno successivo.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine

stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all'esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine di sessanta giorni, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all'esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
4. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
5. E' previsto il pagamento diretto ai subappaltatori e, pertanto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

ARTICOLO 15 – COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino

ad un anno, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

3. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
6. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
7. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.
8. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze

riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

9. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

10. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108, commi da 1 a 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:
   a. l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
   b. il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.
4. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in ca-

so di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

7. La risoluzione avviene mediante semplice PEC con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
8. L’appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. E’ sempre ammessa la transazione fra le parti ai sensi dell’art. 208 del Codice dei contratti.
3. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso secondo i termini descritti all’art. 48 del Capitolato Speciale di Appalto.
4. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 47 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Perugia ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. Il contraente è obbligato:
   - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
   - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
   - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 19 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
   a. il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
   c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
7. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e contrasto Antimafia Sisma - di Atlante scpa (avente scadenza 07/11/2023) e di Italced . (avente scadenza 06/03/2023).

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art.44 del Capitolato Speciale di Appalto e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. Fatto salvo quanto previsto legge di conversione 55/2019 in materia di sub appalto, la Stazione Appaltante, nel caso specifico, si riserva la facoltà di mo-

dificare la percentuale di sub appalto, che verrà stabilito dalla Disciplina di Gara.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
   a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
   b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
   c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
   d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

ARTICOLO 22 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, mediante Polizza fidejussoria n POLIZZA N. 1708.15.27.2799844607 emessa da SACE BT S.P.A. (Prot. USL n. 0194830 del 04/11/2022). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 23 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 103, c.7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante, nell'esecuzione dei lavori nonchè di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con Polizza numero Polizza n. 08556 11 49019296 emessa da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Prot. USL n.0194830 del 04/11/2022).

ART. 24 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori, ancorché non materialmente allegato al presente contratto**.**

ARTICOLO 25– CONTROLLI E VERIFICHE

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali, ancorché non materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L’appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
2. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010. In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Posteitaliane Spa, il presente contratto verrà immediatamente risolto.
3. In applicazione della stessa legge, l’appaltatore è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte alla realizzazione dell’appalto, a pena di nullità assoluta di tali contratti.

ARTICOLO 27– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto incaricato prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 62/2013 e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 28 – PATTO DI INTEGRITA’

Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (**ALL. A**).

ARTICOLO 29 – ONERI DIVERSI

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata è composta da n. 31 pagine interamente scritte, oltre la presente fin qui, escluse le sottoscrizioni.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Impresa il ..... (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia (firmato digitalmente*)

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui all'Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, Articolo 7 – Penale per i ritardi, Articolo 9 – Oneri a carico dell'appaltatore, Articolo 13 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo, Articolo 16 – Risoluzione del contratto, Articolo 17 – Controversie**,** Articolo 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, Articolo 26 Clausola risolutiva espressa.

Per l'Impresa il ..... (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia (firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

U.O. C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi
Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

PATTO DI INTEGRITA'

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "*Ristrutturazione e riqualificazione della porzione di immobile dell'ex ospedale di Gubbio per la realizzazione della Città della Salute*"
CUP F31E15000260002
CIG 888763004C
CUI L03301860544201700001

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo alla gara in oggetto**,** tra l'Azienda USL Umbria 1 e il concorrente

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività

della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ risoluzione o perdita del contratto;
- ✓ escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- ✓ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- ✓ responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- ✓ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- ✓ esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.
Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera del Direttore Generale n. 117/2018